

CAMERA DEI DEPUTATI N. 521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, ZANGHERI, REICHLIN, BELLOCCHIO, RODOTÀ, BASSANINI, MACCIOTTA, ALINOVİ, AULETA, BALBO, BRUZZANI, FERRARA, GUERZONI, GASPAROTTO, MANNINO ANTONINO, LEVI BALDINI, PETROCELLI, MASINA, RIZZO

Presentata il 2 luglio 1987

Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il gruppo della Sinistra indipendente e quello comunista ripropongono con la presente iniziativa il progetto n. 4523 presentato il 13 marzo 1987 e caducato dalla interruzione della IX legislatura. Precedentemente, nel settembre 1986 era stata presentata dal gruppo della sinistra indipendente e da quello comunista la proposta di legge n. 4001 nella quale si proponeva una razionalizzazione dell'imposizione sui redditi da capitale mediante l'unificazione (al 18 per cento) di tutte le aliquote e l'eliminazione dei trattamenti particolari oggi esistenti.

La proposta fu allora accolta con molta attenzione ed interesse, ottenendo consensi sia negli ambienti politici che — soprattutto — in quelli economici, professionali e scientifici. Del resto più volte la Commissione finanze e tesoro della Camera e, nella ottava legislatura, l'intera Assemblea, avevano sollecitato il Governo ad intervenire per portare ordine in un settore nel quale le distorsioni economiche e i trattamenti di favore sono diventati la regola piuttosto che l'eccezione.

La discussione sulla proposta n. 4001 fu interrotta dall'emanazione del decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 con

cui il Governo portava a tassazione i titoli delle obbligazioni pubbliche, recependo un'indicazione contenuta nella stessa proposta di legge n. 4001, ma eludendo il problema di fondo che era e rimane quello di una razionalizzazione dell'imposizione nell'intero comparto dei redditi da capitale, dove la discrezionalità (o l'arbitrio?) sembra essersi sostituita ad ogni criterio di sistematicità, efficienza ed equità.

Come si è già argomentato nella relazione alla proposta n. 4001, cui si rinvia, la razionalizzazione delle modalità di imposizione dei redditi da capitale è un aspetto centrale di ogni ipotesi di riforma degli attuali sistemi fiscali dei paesi occidentali, come dimostra l'abbondante letteratura scientifica esistente e la stessa recente esperienza americana. Il contenuto della proposta di legge n. 4001 venne riproposto con il progetto n. 4523 nella precedente legislatura in una diversa formulazione sistematica e con alcune modifiche ed integrazioni; infatti le proposte in essa contenute rappresentano un punto fondamentale e non rinunciabile della posizione dell'opposizione in materia fiscale, nella consapevolezza che esse, oltre a realizzare elementari obiettivi di equità e perequazione, vanno anche incontro alle esigenze e alle attese dei mercati, dei risparmiatori e degli operatori.

Le innovazioni introdotte nel progetto del marzo 1987 che ora si ripropone rispetto alla versione presentata nel settembre 1986 sono le seguenti:

1) la normativa proposta viene innanzitutto coordinata con le disposizioni contenute nel decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556; si prevede quindi che l'aliquota del 18 per cento si applichi — per le obbligazioni pubbliche — a partire dalle emissioni successive al 30 settembre 1988 (vedi articolo 3);

2) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sugli interessi dei depositi bancari viene lasciata invariata per il 1987, ridotta al 22 per cento per il 1988 e al 18 per cento a partire dal 1989; in tal modo si minimizzano gli effetti negativi sul gettito,

data l'attuale tendenza dei tassi di interesse a diminuire e del tasso di inflazione a stabilizzarsi su valori ridotti (vedi articolo 3);

3) si prevede che il prelievo sia a titolo definitivo per le persone fisiche e a titolo d'acconto per le imprese (anche non societarie), e per le persone giuridiche; è questa un'innovazione di qualche rilievo nel nostro sistema fiscale, coerente peraltro con alcune tendenze evolutive riscontrabili nel recente testo unico sulle imposte dirette, soprattutto in tema di tassazione delle plusvalenze iscritte in bilancio (vedi articoli 1 e 2);

4) vengono esentati dall'imposta i proventi delle obbligazioni emesse all'estero da aziende e istituti di credito italiani, in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge n. 556 per i titoli pubblici, e al fine di non disincentivare la raccolta di risparmio da parte degli istituti di credito italiani sui mercati internazionali (articolo 1);

5) il regime di imposizione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche previsto dalla proposta 4001 viene alquanto modificato, sia per motivi di semplicità amministrativa e gestionale, che per tener conto di alcune resistenze e difficoltà da parte dei commentatori ed operatori ad accettare l'ipotesi che le plusvalenze non sono altro che una delle forme che il reddito può assumere in concreto, e che quindi le plusvalenze di breve periodo, realizzate entro l'anno di maturazione, potessero essere trattate in maniera non dissimile (per esempio) dai dividendi, e quindi inserite, al netto delle minusvalenze, nell'imposta personale e progressiva.

Si tratta di un ritardo culturale che deriva essenzialmente dal fatto che la formazione e le conoscenze di non pochi « addetti ai lavori » sono essenzialmente di natura giuridica e contabile anziché economica. Tuttavia, nella situazione attuale, appare opportuno non prescindere da tali resistenze e difficoltà e, per questo motivo, nell'articolo 5 della presente pro-

posta si prevede di applicare alle plusvalenze esclusivamente il prelievo del 18 per cento ipotizzato per gli altri redditi da capitale. Inoltre per risolvere in maniera razionale e non arbitraria la questione dell'imposizione delle plusvalenze di lungo periodo, si propone di tener conto della variazione dei prezzi intervenuta dal momento dell'acquisto del titolo a quello della cessione (per il 50 per cento nell'ipotesi di possesso durato almeno 5 anni, e per il 100 per cento per i possessi ultra decennali).

Tuttavia in sede di imposizione delle plusvalenze l'innovazione più importante riguarda le modalità di riscossione dell'imposta, per le quali si prevede una soluzione esplicita, mentre nella proposta n. 4001 si concedeva in proposito una delega al Governo. In tal modo intendiamo sottolineare come il rifiuto del Governo a dare attuazione a precise norme di legge (tuttora in vigore nonostante l'innovazione introdotta con il recente testo unico delle imposte sul reddito, in contrasto con la delega ricevuta e con la legislazione esistente), non possa essere giustificato da ragioni tecniche, ma rappresenta invece una precisa scelta politica che non può essere condivisa.

In conseguenza nell'articolo 6 si indicano le modalità con cui gli intermediari dovrebbero effettuare le ritenute sui guadagni di capitale, e i relativi obblighi. Non si tratta, come è facile verificare, di innovazioni particolarmente audaci o di complessa attuazione, ed in verità l'articolo 6 non è altro che una riedizione, debitamente aggiornata, dell'articolo 17 del disegno di legge presentato nel 1955 dai ministri Tremelloni e Vanoni, successivamente approvato con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, che già allora prevedeva il controllo di tutti gli intermediari finanziari.

L'articolo 17 incontrò allora una forte opposizione da parte degli ambienti interessati, e il Governo fu indotto a non insistere, rinunciando alla sua approvazione.

È lecito supporre che oggi, dopo oltre 30 anni nei quali i mercati e l'economia

si sono fortemente sviluppati, e la coscienza civile e la consapevolezza dei problemi sono corrispondentemente cresciute, la riproposizione di quella soluzione, sostanzialmente negli stessi termini di allora, possa essere accolta senza difficoltà da tutte le forze politiche, avvicinando così la nostra legislazione a quella degli altri paesi occidentali.

Va ancora osservato che rimane aperta la questione posta dal fatto che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, prevede la tassazione delle plusvalenze su titoli (sia pure di natura « speculativa »), e che il nuovo testo unico, pur eliminando tale norma non avrà effetti prima del 1988, e in ogni caso non provocherà nessuna conseguenza per il passato. I contribuenti, quindi, permarranno nell'incertezza circa la portata e gli effetti dell'articolo 76, accentuata dalle recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze, e con tutti i rischi di carattere penale e amministrativo connessi ad una interpretazione del concetto di « intento speculativo » che rischia di essere sostanzialmente discrezionale.

In sede di approvazione della presente proposta di legge sarà quindi opportuno provvedere perché anche ai contribuenti che abbiano realizzato plusvalenze nei periodi di imposta precedenti venga garantita la certezza del diritto mediante un esplicito chiarimento circa la applicabilità e la portata reale della norma contenuta nell'articolo 76. In altre parole, l'abbandono per il futuro del concetto di « intento speculativo » rende opportuno un chiarimento definitivo anche per il passato che possa consentire ai contribuenti che lo desiderino di regolare la loro posizione tributaria evitando possibili rischi futuri.

Per ulteriori approfondimenti di carattere economico relativi agli argomenti esaminati nei primi 7 articoli della presente proposta di legge si rinvia alle argomentazioni contenute nella relazione alla proposta n. 4001 che non sembra opportuno riprodurre in questa sede.

L'articolo 8 prevede invece una modifica dell'attuale tassazione dei contratti di borsa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella direzione di una razionalizzazione e semplificazione di tale imposta.

L'imposizione sui contratti di borsa nel nostro ordinamento può essere considerata come un prelievo a carattere surrogatorio delle imposte di registro e di bollo. Tuttavia essa ha anche una sua precisa giustificazione in termini economici, in quanto, rendendo costose le transazioni, può contribuire ad assicurare una maggiore stabilità ai mercati finanziari evitando o limitando il rischio di oscillazioni esplosive o pericolose nei prezzi dei titoli. Come ha rilevato J. Tobin in riferimento ai mercati americani, appare oggi molto opportuno inserire dei « granelli di sabbia » nei meccanismi di un mercato in cui l'uso delle moderne tecniche informatiche consente lo spostamento in tempo reale di enormi quantità di investimenti finanziari da un punto all'altro del globo, con rischi crescenti di instabilità. Da questo punto di vista una lieve tassazione sulle transazioni finanziarie, come quella già in vigore in Italia, può risultare di grande utilità.

Le caratteristiche ideali di tale prelievo dovrebbero essere quelle di non ostacolare le transazioni (e quindi di essere di lieve entità), e di non creare distorsioni artificiali nel mercato.

Da questo ultimo punto di vista l'attuale assetto dell'imposizione sui contratti di borsa nel nostro paese appare alquanto discutibile. Il prelievo infatti è oggi differenziato in funzione: *a)* della natura degli operatori (le contrattazioni che avvengono tra agenti di cambio sono favorite rispetto a quelle tra privati o tra banche); *b)* della durata e del tipo di contratto (le operazioni a termine sono svantaggiate); *c)* della natura dei titoli trattati (le contrattazioni in azioni sono penalizzate rispetto a quelle in moneta, divise, obbligazioni o titoli di Stato).

Le conseguenze pratiche di tale assetto indicano la necessità di una razionalizzazione nella direzione di una maggiore

neutralità. Oggi infatti: 1) le transazioni in borsa di durata superiore ai 45 giorni sono praticamente inesistenti; 2) per quanto riguarda le transazioni valutarie, le banche italiane non trovano convenienza ad effettuare operazioni a termine, e quindi non sono presenti in un importante segmento del mercato, essendo meno costoso affidarsi per tali operazioni a banche estere; 3) le operazioni pronti contro termini tra banche aventi per oggetto titoli di Stato, avvengono per lo più mediante la simulazione di contratti per contanti, e quindi in elusione di imposta.

In conseguenza nella presente proposta (articolo 8) si prospetta: *a)* l'unificazione del trattamento previsto per azioni e obbligazioni e la riduzione delle aliquote più elevate in modo da non provocare perdite di gettito; *b)* l'eliminazione della discriminazione in base al tipo e alla durata dei contratti; *c)* il mantenimento del trattamento agevolato per le transazioni in titoli di Stato che si giustifica esclusivamente in relazione alla grave situazione dei conti pubblici; *d)* il mantenimento (con una attenuazione) della differenza di imposizione tra agenti di cambio (per i quali l'agevolazione viene mantenuta in ragione del loro ruolo di intermediari ufficiali di borsa), banche ed altri intermediari (il trattamento meno favorevole riservato a questi ultimi si giustifica in quanto le loro operazioni avvengono al di fuori dei mercati ufficiali); *e)* l'unificazione del trattamento differenziato attualmente previsto per transazioni tra banche e privati, o con l'intervento di banche o agenti di cambio.

In prospettiva, e quando le condizioni del debito pubblico o la prevista regolamentazione degli intermediari finanziari lo consentiranno, sarà opportuno pervenire ad una imposizione con un'unica aliquota per tutti gli intermediari e per tutti i valori trattati.

È evidente come la proposta di semplificazione e razionalizzazione delle tasse sui contratti di borsa sia logicamente collegata nella presente proposta di legge alla prevista tassazione dei guadagni di capitale sui valori mobiliari.

Non dissimile è l'ispirazione dell'articolo 9 che prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva (del registro, bollo, e dell'imposta ipotecaria e catastale) che colpisce le operazioni di credito a medio e lungo termine effettuate dagli istituti di credito italiani. I livelli raggiunti da tale imposta per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, ed emanato in un periodo di grave emergenza finanziaria che si può oggi ritenere superata, hanno creato gravi difficoltà agli istituti italiani sui mercati internazionali, rendendo difficilmente sostenibile la concorrenza delle banche estere, e stimolando altresì un processo di elusione realizzato riducendo artificialmente a 18 mesi la durata dei prestiti. Anche in questo caso, quindi, ci troviamo di fronte a distorsioni economiche di origine fiscale che appare opportuno rimuovere, tanto più che il risultato finale non è quello di procurare un gettito all'erario, bensì di indurre i potenziali contribuenti ad eludere il tributo. Né si può trascurare il fatto che in due successive relazioni del Governatore della Banca d'Italia, nel 1983 e nel 1986, sono stati lamentati gli effetti negativi dell'elevatezza delle aliquote dell'imposta sostitutiva sull'attività degli istituti di credito a medio termine, né che lo stesso problema è stato posto all'attenzione del Parlamento dal presidente del Crediop. in una sua recente audizione.

Per questi motivi nell'articolo 9 si propone di ridurre il livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva allo 0,3 per cento (ulteriormente ridotto allo 0,1 per cento per i finanziamenti indirizzati al settore credito agrario, artigiano, eccetera). Inoltre, l'attuale aliquota dello 0,25 per cento prevista per i finanziamenti alle esportazioni, viene ridotta al livello (simbolico) dello 0,01 per cento e viene mantenuta essenzialmente per fini di conoscenza e di controllo.

Nell'articolo 10 si dà soluzione al problema dell'adeguamento delle aliquote dell'Irpef anche per il 1987, come già proposto dalle opposizioni in sede di di-

scussione sulla legge finanziaria, e come richiesto dalle organizzazioni sindacali. Come è noto, la proposta del Governo presentata al Senato nella IX legislatura prevedeva una ristrutturazione dell'Irpef solo a partire dal 1988.

L'intervento previsto per il 1987 è limitato, e consiste nella riduzione delle aliquote su alcuni scaglioni di reddito (in particolare quelli tra 6 e 11 milioni, tra 28 e 30 milioni, tra 50 e 100 milioni, eccetera) e nell'adeguamento della detrazione per il coniuge a carico, e di quelle a tutela dei redditi minimi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore. Si prevede inoltre che possa essere considerato a carico il coniuge con più di 55 anni che percepisce una pensione integrata al minimo, anche se tale pensione supera il limite di 3 milioni (elevato nell'articolo 10 a 3 milioni 120 mila lire) previsto nel quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'entità piuttosto limitata della manovra corrisponde sostanzialmente al recupero del drenaggio fiscale che si verificherà nell'anno in corso, effettuato correggendo alcuni dei difetti più evidenti della struttura delle aliquote approvate dal Parlamento lo scorso anno.

L'articolo 11, invece, prospetta, a partire dal 1988, una modifica della struttura dell'Irpef più consistente e con caratteristiche non esclusivamente congiunturali, riprendendo la tesi già avanzata con la proposta di legge n. 3059 del 1985, adeguata per tener conto delle variazioni nel frattempo intervenute nella struttura dell'imposta. La proposta si articola su sette scaglioni, prevedendo un'aliquota massima del 54 per cento per i redditi superiori ai 150 milioni e del 45 per cento per i redditi compresi tra i 100 e i 150 milioni. In tal modo, pur riducendo l'incidenza del prelievo su tutti i redditi, si evita di concentrare una riduzione eccessiva di imposizione sui redditi molto alti (superiori ai 150 milioni) come invece fa la proposta del Governo prevedendo un'aliquota del 40 per cento fino a 150 milioni, del 45 per cento tra 150 e

350 milioni, e del 50 per cento tra 350 e 700 milioni. In tale contesto non ha ovviamente molta importanza il fatto che l'aliquota massima prevista dalla proposta governativa sia quasi identica (56 per cento) a quella della presente proposta e della precedente proposta di legge n. 3059; gli effetti delle due ipotesi sui redditi più elevati sono, infatti, sostanzialmente diversi.

A questo proposito, tuttavia, non si può non valutare positivamente il fatto che il Governo, con il disegno di legge S. 2188 della IX legislatura capovolgendo l'impostazione di un anno prima, convenisse con l'opposizione sull'opportunità di ridurre le aliquote marginali dell'imposta personale sul reddito, come suggerito già nel 1985 dalla proposta n. 3059; le modalità concrete con cui il Governo realizzava tale riduzione appaiono tuttavia poco equilibrate, in quanto, in mancanza di un consistente recupero di base imponibile erosa, e di una razionalizzazione dell'imposizione dei redditi da capitale (come quella qui proposta), una eccessiva riduzione delle aliquote più alte rischierebbe di tradursi in una semplice diminuzione di imposizione per i contribuenti più ricchi, che non potrebbe essere accettata.

Va notato, ancora, che le aliquote previste nell'articolo 11 sono tutte inferiori a quelle attuali, e poiché le detrazioni di imposta non vengono variate se non marginalmente, ciò garantisce una riduzione della progressività del prelievo per tutti i contribuenti e a tutti i livelli di reddito.

Va anche osservato che nella presente proposta, a differenza della n. 3059 del 1985, non viene adottato un minimo imponibile in senso tecnico a tutela dei redditi più bassi, essenzialmente perché il ricorso a detrazioni specifiche per i redditi minori ha la stessa funzione e il medesimo significato tecnico e pratico di un minimo imponibile, e appare più facilmente comprensibile ed accettabile, come dimostra l'esperienza del dibattito parlamentare dello scorso anno.

L'articolo 11 prospetta anche una soluzione razionale alla questione del trattamento fiscale da assicurare alle famiglie

monoreddito. In proposito va ribadito che in via di principio appare molto discutibile la mancanza di ogni coordinamento tra la politica degli assegni familiari e quella delle detrazioni per carichi di famiglia; il risultato di tale mancanza di coordinamento è, con ogni probabilità, quello di aumentare la spesa complessiva duplicando erogazioni che hanno la medesima finalità, e senza disporre di un unico criterio razionale per effettuare i trasferimenti alle famiglie effettivamente meritevoli di sostegno. Inoltre, non sembra accettabile sostenere che, sempre e in qualsiasi situazione, le famiglie monoreddito debbano beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso di quelle con due redditi: in una situazione in cui non vi fossero problemi occupazionali che, inoltre, penalizzano soprattutto le donne e i residenti nel Mezzogiorno, non vi sarebbero particolari motivi per agevolare la famiglia monoreddito: al contrario sarebbe opportuno trattare in maniera più favorevole la famiglie con due redditi che sopportano costi e disagi maggiori. Tuttavia nella situazione attuale dell'economia italiana, il problema della famiglia monoreddito è un problema reale, soprattutto nell'Italia meridionale, sicché appare opportuno farsi carico di tale questione anche in sede di imposizione personale, pur nella consapevolezza che con lo strumento fiscale non si possono che ottenere risultati parziali e limitati.

In ogni caso non sembrano accettabili le soluzioni che affrontano il problema della famiglia monoreddito in modo generalizzato concentrando gli sgravi a favore del solo coniuge a carico come fanno alcune recenti proposte che da un lato peggiorano fortemente, e in modo non accettabile, la posizione relativa dei celibi e delle famiglie con due redditi rispetto alle famiglie monoreddito, e dall'altra forniscono uno sgravio di imposta molto maggiore per le famiglie monoreddito più ricche rispetto a quelle più povere. Nella presente iniziativa, quindi, si propone una soluzione diversa che si basa sull'assunto che il problema delle famiglie monoreddito di cui è opportuno farsi carico,

sia essenzialmente quello delle famiglie monoreddito con bassi redditi complessivi. Si ritiene inoltre che il sostegno ai redditi familiari debba essere assicurato in relazione alla presenza di figli a carico, e non solo del coniuge a carico, dal momento che la situazione economica delle famiglie (monoreddito o bireddito) diventa più onerosa soprattutto in presenza di figli a carico, e non per il semplice fatto che esista un coniuge casalingo, cosa che, viceversa, può assicurare una riduzione dei costi di gestione del *ménage* familiare.

In conseguenza nell'articolo 11 si propone: *a)* l'adeguamento del limite previsto al quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/73, a 3 milioni 225 mila lire, e l'esclusione delle pensioni integrate al minimo percepite dal coniuge con più di 55 anni ai fini del calcolo di tale limite; *b)* un lieve aumento di 24 mila lire rispetto alla normativa in vigore per tutti i coniugi a carico; *c)* un consistente aumento (con esclusive finalità perequative), per ciascun figlio a carico, concesso ai soli contribuenti che, avendo anche il coniuge a carico, hanno altresì redditi complessivi non superiori ai 30 milioni annui. In tal modo si realizza una riduzione di imposizione per le famiglie monoreddito valutabile in circa 7-800 miliardi, cui si aggiungono gli sgravi (rilevanti) assicurati dalla riduzione delle aliquote prevista.

Sempre nell'articolo 11 si prevede inoltre la concessione di una speciale detrazione di imposta (72.000 lire) a favore dei contribuenti che hanno compiuto i 60 anni di età, e l'adeguamento delle detrazioni per i redditi minimi (di lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore) previsti dalla legislazione esistente.

Il costo della manovra, valutabile in circa 6.600 miliardi, di competenza assoluta 1988, corrisponde sostanzialmente a quello della manovra del Governo, più la restituzione del drenaggio fiscale che si verificherà nel 1987. Come risulta dalle Tavole allegate (Tavv. 1-9 per la manovra 1987 e Tavv. 10-20 per la manovra

1988) le riduzioni di imposta risulterebbero in tutti i casi superiori a quelle derivanti dalla proposta del Governo (con l'eccezione di un minor sgravio di 16 mila lire nel caso di un lavoratore autonomo o imprenditore minore senza carichi di famiglia e con 6 milioni di reddito imponibile, situazione alquanto improbabile nella realtà).

L'articolo 12 affronta invece il problema dell'adeguamento alle variazioni dei prezzi delle aliquote, dei limiti degli scaglioni di reddito, e degli altri limiti di reddito stabiliti in misura fissa nella legislazione dell'Irpef. Si prevede: *a)* che annualmente, o in occasione della legge finanziaria o con apposito provvedimento, il Governo stabilisca la scala delle aliquote, detrazioni, eccetera, provvedendo, se lo ritiene, ad effettuare modifiche a carattere strutturale; *b)* che qualora non si sia provveduto, il Ministro delle finanze debba adeguare i limiti degli scaglioni, delle detrazioni e gli altri limiti del reddito, in misura corrispondente al tasso di inflazione verificatosi nei dodici mesi precedenti, sempre che questo risulti superiore al 4 per cento; *c)* che nel caso in cui l'aumento dei prezzi risulti inferiore al 4 per cento, esso si cumuli con quello verificatosi nell'anno successivo ai fini della determinazione della misura dell'adeguamento automatico da effettuare. Si tratta quindi di una posizione equilibrata che sintetizza le varie proposte emerse su questo argomento nel dibattito parlamentare dello scorso anno.

Concludendo, la presente proposta di legge si inserisce, come una tappa intermedia, in un processo graduale di riforma del sistema fiscale, che l'opposizione di sinistra persegue da ormai alcuni anni, fondato sulla progressiva estensione della base imponibile del prelievo, sulla riduzione consistente delle aliquote, sulla semplificazione della normativa, e sulla eliminazione di distorsioni economiche di natura fiscale non giustificate da effettive esigenze reali.

Dall'applicazione della legge derivano oneri ma anche maggiori entrate. In particolare l'articolo 1 determina da una lato

maggiori entrate a seguito dell'aumento generalizzato al 18 per cento dell'aliquota di imposta sui redditi da capitale e dall'altro una riduzione di gettito a seguito della progressiva riduzione dal 25 al 18 per cento dell'aliquota applicabile sugli interessi dei depositi bancari e postali. Queste entrate affluiscono sul capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate. Le stime di accertamento e di incasso formulate dal Governo in relazione a tale capitolo risultano largamente sovrastimate per il 1987. Al fine di valutare correttamente l'impatto sul bilancio è dunque indispensabile ricostruire più correttamente il quadro previsionale per il 1987 partendo dagli ormai noti preconsuntivi per il 1986. In relazione agli acconti versati nel 1986, all'andamento dei tassi bancari e alla consistenza dei depositi nel corso dello stesso anno si possono ipotizzare versamenti, per acconti in corso d'anno, per la voce ritenuta sugli interessi dei depositi bancari e postali, tra i 10 e gli 11.000 miliardi. Da questo livello occorre partire per valutare le conseguenze di una riduzione con decorrenza 1988 (per 3 punti) e 1989 (per i residui 4 punti) della imposta sostitutiva sugli interessi dei depositi bancari e postali. Rispetto a quanto verificatosi negli ultimi anni, si può ancora ipotizzare un lieve incremento dei depositi (tra il 7 e l'8 per cento), ed un più contenuto decremento dei tassi di interesse. La riduzione delle entrate derivante dalla riduzione di imposta prevista nell'articolo 1 può essere stimata nell'ordine di 2 mila miliardi a regime e di circa mille miliardi nel primo anno, vale a dire nel 1988. Occorre però ricordare come le particolari modalità di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva determineranno un impatto sul bilancio con un anno di ritardo e quindi per la prima *tranche* nel 1989 e per la seconda nel 1990.

Il medesimo articolo 1 dispone per altro, a partire dal 1° settembre 1988, l'incremento al 18 per cento della aliquota applicabile sugli interessi dei titoli del debito pubblico con ricaduta sul bilancio 1988 (per quanto riguarda i Bot emessi

nell'ultimo trimestre dell'anno) e 1989 e successivi per la generalità dei titoli. Le maggiori entrate che prevedibilmente saranno accertate, anche a seguito di correzione di alcuni evidenti errori di stima relativi al capitolo 1026, sono pari a 1.750 miliardi nel 1988 e 3.220 miliardi nel 1989 (con un saldo quindi tra le maggiori entrate a questo titolo e le minori entrate derivanti dalla riduzione della aliquota sugli interessi bancari pari a 2.200 miliardi).

Un secondo ordine di problemi deriva dalle norme sull'Irpef il cui onere in termini di minori entrate è stimato in lire 1.650 miliardi per l'esercizio 1987 e in lire 6.500 miliardi (comprensivi dei 1.650) per l'esercizio 1988. Si tratta di una previsione in termini di competenza assoluta, mentre per via delle modalità di contabilizzazione, l'intero ammontare della riduzione a favore del lavoro autonomo e dell'impresa minore (pari a circa il 30 per cento del totale), e una parte di quello relativo al lavoro dipendente (il 15 per cento circa pari alle ritenute sulle competenze del mese di dicembre e sulla tredicesima) va contabilizzato nell'esercizio successivo. Gli oneri da imputare al bilancio si riducono dunque a 980 miliardi per il primo esercizio (il 1987), a 4.600 miliardi per il secondo (1988), per giungere a regime (1989) a 6.600 miliardi rivalutabili a 7.000 miliardi.

La copertura di questo onere, determinata da una previsione di minori entrate crescenti nel tempo, non può essere ricercata in poste di entrata *una tantum*. Da qui l'esigenza di individuare voci che anche in applicazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, garantiscano gli equilibri del bilancio.

Come risulta dalla tabella 21 allegata, che dà parziale conto di un *trend* triennale delle previsioni di entrata e dei relativi risultati, alcune delle principali voci di entrata sono state sistematicamente sottostimate dal Governo con scarti variabili nel tempo tra il 10 e il 5 per cento. Di contro le previsioni formulate dall'opposizione, che risultano nella seconda

riga della stessa tabella, si rivelano, a consuntivo, assai più vicine alla realtà, con scarti variabili tra il 7 per cento in meno (nelle previsioni iniziali per il 1985) e lo 0,42 in più (per le previsioni assestate del 1985). La disponibilità dei consuntivi 1986 consente di sostenere che anche per il 1987 le previsioni del Governo siano largamente sottostimate per il complesso delle 4 voci considerate (anche se le previsioni di accertamenti relativi alla imposta sostitutiva e in particolare alle trattenute sugli interessi bancari

appaiono largamente sovrastimate). Lo scarto di previsione è per il 1987 di circa 3.000 miliardi ed è prevedibile che esso sia crescente nel tempo. È dunque possibile affermare, ripristinata una corretta stima degli accertamenti e degli incassi, che in tali capitoli vi sia capienza più che adeguata per garantire ampiamente gli equilibri di bilancio. A tali criteri, sono informati gli articoli 13 e 14 e che contengono rispettivamente le necessarie variazioni di bilancio e le clausole di copertura per la presente proposta di legge.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. COLLABORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI CON CONTINGE N. 2 REG. A CARICO
(migliaia di lire)

REDDITO IMPOSTA	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			differ. imposta netta	differ. aliquot. netta	differ. percent.
	imposta lorda	imposta netta	aliqu. netta (%/100)	imposta lorda	imposta netta	aliqu. netta (%/100)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-3)	(9-4)	(10-7)
3000	360			360					
4000	480			480					
5000	600			600					
6000	720			720					
7000	840			840					
8000	1160			1160					
9000	1380	183	2.1	1350	102	1.1	-78	-0.87	-83.33
10000	1600	283	4.9	1560	312	2.1	-88	-0.89	-22.00
11000	1820	373	5.6	1770	522	4.7	-88	-0.89	-15.81
12000	2040	463	8.7	2080	969	9.9	-86	-0.77	-9.22
13000	2260	553	10.1	2310	1230	9.5	-86	-0.66	-6.53
14000	2480	643	11.2	2580	1500	10.7	-86	-0.61	-5.82
15000	2700	733	12.4	2850	1770	11.8	-86	-0.57	-8.63
16000	2920	823	12.8	3120	2080	12.7	-86	-0.58	-8.05
17000	3140	913	14.1	3390	2310	13.6	-86	-0.59	-3.59
18000	3360	1003	14.8	3660	2580	14.2	-86	-0.88	-3.22
19000	3580	1093	15.5	3930	2850	15.0	-86	-0.85	-2.93
20000	3800	1183	16.2	4200	3120	15.6	-86	-0.82	-2.69
22000	4790	1373	17.2	4780	3660	16.6	-86	-0.79	-2.29
24000	5330	1563	17.8	5280	4200	17.5	-86	-0.76	-2.91
25000	5550	1653	18.2	5550	4470	17.8	-86	-0.78	-1.80
26000	5770	1743	19.6	5820	4740	19.2	-86	-0.73	-1.79
28000	6410	1933	19.2	6260	5280	19.0	-86	-0.71	-1.60
30000	7050	2123	20.2	6700	5820	19.8	-226	-0.75	-3.74
32000	7700	2313	21.9	7580	6500	20.3	-226	-0.71	-3.36
34000	8350	2503	21.8	8260	7180	21.1	-226	-0.66	-3.05
35000	8570	2593	22.1	8530	7450	21.5	-226	-0.65	-2.92
36000	8790	2683	22.5	8800	7720	21.8	-226	-0.63	-2.79
38000	9430	2873	22.5	9260	8260	22.5	-226	-0.59	-2.59
40000	10070	3063	23.5	10300	9200	23.0	-226	-0.56	-2.39
45000	12190	3453	24.8	12340	11020	24.3	-226	-0.59	-2.02
50000	13990	3843	25.7	13700	12620	25.2	-226	-0.85	-1.76
55000	15890	4233	27.1	15700	14620	26.5	-226	-0.59	-1.85
60000	17990	4623	29.2	17700	16620	27.7	-326	-0.58	-1.92
80000	26190	6413	31.3	25700	24620	29.8	-526	-0.66	-2.09
100000	34390	8203	33.3	33700	32620	32.6	-726	-0.73	-2.19
120000	42590	10003	35.9	43100	40620	35.0	-826	-0.77	-2.16
150000	58390	13803	38.2	57200	56120	37.8	-1226	-0.82	-2.18
200000	88990	21603	41.0	83700	82620	41.2	-1226	-0.61	-1.46
250000	111390	27403	44.1	110200	109120	43.5	-1226	-0.89	-1.11
300000	137990	33203	45.5	136700	135620	45.2	-1226	-0.81	-0.99
350000	166990	39003	47.3	165200	164120	46.9	-1226	-0.89	-1.04
400000	195990	44803	48.7	193700	192620	49.2	-2226	-0.56	-1.14
450000	224990	50603	49.7	222200	221120	49.1	-2226	-0.61	-1.22
500000	253990	56403	50.5	250700	249620	49.0	-3226	-0.65	-1.29
550000	282990	62203	51.2	279200	278120	50.6	-3226	-0.68	-1.32
600000	311990	68003	51.9	307700	306620	51.1	-4226	-0.70	-1.36
650000	340990	73803	52.6	337700	336620	51.8	-5226	-0.80	-1.53

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 1²
LAVORATORE DIPENDENTE CON CONTINGE NON A CARICO E 2 FIGLI A CARICO
(migliaia di lire)

REDDITO IMPOSTA (1)	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			Differ. imposta netta (6-7)	Differ. aliquot. netta (7-8)	Differ. percent. (9/7%)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliq. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Aliq. netta (6/1%) (7)			
3000	360			360					
4000	499			499					
5000	600			600					
6000	720			720					
7000	900	105	2,8	900	170	2,5	-22	-0,31	-11,22
8000	1160	415	5,2	1140	300	4,9	-32	-0,80	-7,69
9000	1380	636	7,1	1350	500	6,6	-82	-0,47	-6,60
10000	1600	856	8,6	1550	800	8,7	-52	-0,52	-6,07
11000	1820	1076	9,8	1700	1000	9,2	-62	-0,56	-5,76
12000	2000	1502	12,5	2000	1050	12,1	-50	-0,42	-3,33
13000	2260	1772	13,5	2300	1720	13,2	-50	-0,38	-2,82
14000	2600	2042	14,6	2500	1900	14,2	-50	-0,36	-2,85
15000	2900	2312	15,4	2850	2260	15,1	-50	-0,32	-2,16
16000	3170	2582	16,1	3120	2530	15,9	-50	-0,31	-1,90
17000	3440	2852	16,8	3390	2800	16,5	-50	-0,29	-1,75
18000	3710	3122	17,3	3660	3070	17,1	-50	-0,28	-1,60
19000	3980	3392	17,9	3930	3300	17,6	-50	-0,26	-1,47
20000	4250	3662	18,3	4200	3600	18,1	-50	-0,25	-1,37
22000	4790	4202	19,1	4700	4150	18,9	-50	-0,22	-1,19
24000	5330	4742	19,8	5200	4600	19,5	-50	-0,21	-1,05
25000	5600	5012	20,0	5550	4900	19,8	-50	-0,20	-1,00
26000	5870	5282	20,3	5820	5200	20,1	-50	-0,19	-0,95
28000	6810	6022	20,8	6360	5770	20,6	-50	-0,18	-0,86
30000	7750	6562	21,7	6900	6310	21,0	-100	-0,63	-2,92
32000	7770	7102	22,4	7500	6900	21,9	-100	-0,59	-2,65
34000	8450	7862	23,1	8260	7670	22,6	-100	-0,56	-2,42
35000	8790	8202	23,4	8600	8010	22,9	-100	-0,50	-2,32
36000	9130	8542	23,7	9040	8350	23,2	-100	-0,52	-2,22
38000	9810	9222	24,3	9620	9020	23,9	-100	-0,50	-2,06
40000	10490	9902	24,8	10300	9710	24,3	-100	-0,47	-1,92
45000	12190	11602	25,8	12000	11410	25,4	-100	-0,42	-1,64
50000	13890	13302	26,6	13700	13110	26,2	-100	-0,38	-1,43
55000	15900	15352	27,9	15700	15110	27,5	-200	-0,48	-1,56
60000	17900	17402	29,0	17700	17110	28,5	-200	-0,48	-1,67
80000	26100	25602	32,9	25700	25110	31,8	-400	-0,61	-1,91
100000	34300	33802	33,8	33700	33110	32,1	-400	-0,60	-2,04
120000	43000	43402	36,2	43100	42510	35,4	-400	-0,70	-2,05
150000	59300	57802	38,5	57200	56610	37,7	-1100	-0,79	-2,86
200000	80800	80302	42,2	83700	83110	41,6	-1100	-0,50	-1,41
250000	111300	110802	44,3	110200	109610	43,8	-1100	-0,48	-1,07
300000	137800	137302	45,8	136700	136110	45,4	-1100	-0,40	-0,87
350000	166300	166302	47,5	165200	164610	47,0	-1600	-0,48	-1,02
400000	195800	195302	48,8	193700	193110	49,3	-2100	-0,55	-1,12
450000	224800	224302	49,8	222200	221610	49,7	-2600	-0,60	-1,20
500000	253800	253302	50,7	250700	250110	50,0	-3100	-0,60	-1,26
550000	282800	282302	51,3	279200	278610	50,7	-3600	-0,67	-1,31
600000	311800	311302	51,9	307700	307110	51,2	-4100	-0,70	-1,35
650000	340800	340302	52,7	337200	337110	51,9	-5100	-0,80	-1,52

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3
TAV. 2
LAVORATORE DIPENDENTE SENZA CARICHI FAMILIARI
(migliaia di lire)

RIPDDITO IMPOSTAB.	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	allig. netta (%/100)	Imposta lorda	Imposta netta	Aliq. netta (%/100)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3000	360			360					
4000	480			480					
5000	600			600					
6000	720	72	1,2	720	60	1,0	-12	-,20	-16,67
7000	840	202	4,2	930	270	3,9	-72	-,21	-7,53
8000	1160	512	6,4	1140	480	6,0	-32	-,40	-6,25
9000	1380	732	8,4	1350	690	7,7	-42	-,47	-5,74
10000	1600	952	9,5	1560	900	9,0	-52	-,52	-5,46
11000	1820	1172	10,7	1770	1110	10,1	-62	-,56	-5,29
12000	2040	1598	13,3	2080	1548	12,9	-58	-,47	-3,12
13000	2260	1868	14,8	2310	1818	14,0	-58	-,38	-2,68
14000	2630	2138	15,3	2580	2088	14,9	-58	-,36	-2,34
15000	2900	2408	16,4	2850	2358	15,7	-58	-,33	-2,08
16000	3170	2678	16,7	3120	2628	16,4	-58	-,31	-1,87
17000	3440	2948	17,3	3390	2898	17,0	-58	-,29	-1,70
18000	3710	3218	17,9	3660	3168	17,6	-58	-,28	-1,55
19000	3980	3488	18,4	3930	3438	18,1	-58	-,26	-1,43
20000	4250	3758	18,8	4200	3708	18,5	-58	-,25	-1,33
22000	4790	4298	19,5	4740	4288	19,3	-58	-,23	-1,16
24000	5330	4838	20,2	5280	4788	19,9	-58	-,21	-1,03
25000	5600	5108	20,4	5550	5058	20,2	-58	-,20	-,99
26000	5870	5378	20,7	5820	5328	20,5	-58	-,19	-,93
28000	6410	5918	21,1	6360	5868	21,0	-58	-,18	-,84
30000	7090	6598	22,0	6900	6408	21,4	-190	-,63	-2,88
32000	7770	7278	22,7	7580	7088	22,1	-190	-,59	-2,61
34000	8450	7958	23,4	8260	7768	22,8	-190	-,56	-2,39
35000	8720	8228	23,7	8530	8038	23,2	-190	-,54	-2,29
36000	9130	8638	24,0	8940	8448	23,5	-190	-,53	-2,20
38000	9810	9318	24,5	9620	9128	24,0	-190	-,50	-2,04
40000	10490	9998	25,0	10300	9808	24,5	-190	-,47	-1,90
45000	12190	11698	26,0	12000	11508	25,6	-190	-,42	-1,62
50000	13890	13398	26,8	13700	13208	26,4	-190	-,38	-1,42
55000	15690	15098	28,1	15700	15208	27,7	-280	-,48	-1,55
60000	17490	17498	29,2	17700	17208	28,7	-290	-,48	-1,66
80000	26190	25598	32,1	25700	25208	31,5	-890	-,61	-1,91
100000	34790	33898	33,9	33700	33208	33,2	-690	-,69	-2,04
120000	43390	43098	36,2	43100	42608	35,5	-890	-,74	-2,05
150000	59390	57898	38,6	57200	56708	37,8	-1190	-,79	-2,06
200000	80990	80398	42,2	82700	82208	41,6	-1190	-,59	-1,41
250000	111390	110898	44,4	112200	109708	43,9	-1190	-,48	-1,07
300000	137890	137398	45,8	136700	136208	45,4	-1190	-,40	-,87
350000	166390	165398	47,5	165200	164708	47,1	-1690	-,48	-1,02
400000	195890	195398	48,8	193700	193208	49,2	-2190	-,55	-1,12
450000	224890	224398	49,9	222200	221708	49,3	-2690	-,60	-1,20
500000	253890	253398	50,7	250700	250208	50,0	-3190	-,64	-1,26
550000	282890	282398	51,3	279200	278708	50,7	-3690	-,67	-1,31
600000	311890	311398	51,9	307700	307208	51,2	-4190	-,70	-1,35
650000	342890	342398	52,7	337200	337208	51,9	-5190	-,80	-1,52

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 14¹ LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI MINORI CON CARICHI PARLAMENTARI (CONTINUAZIONE 2° PERIODO)
(migliaia di lire)

REDDITO IMPOSTAB.	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (2/1%)	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (6/1%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-3)	(9-4)	(10-3%)
3000	360			360					
4000	480			480					
5000	600			600					
6000	720	18	5.2	720			-18	-2.0	-100.00
7000	840	388	5.5	930	302	4.9	-46	-5.66	-11.86
8000	1160	608	7.5	1180	552	5.0	-56	-7.0	-9.21
9000	1380	828	9.2	1350	762	8.5	-66	-7.7	-7.97
10000	1600	1048	10.5	1560	972	9.7	-76	-7.6	-7.25
11000	1820	1268	11.5	1770	1182	10.7	-86	-7.8	-6.78
12000	2040	1488	12.8	1980	1452	12.1	-86	-7.7	-5.50
13000	2360	1818	13.9	2310	1722	13.7	-86	-6.6	-8.76
14000	2680	2078	14.8	2580	1902	14.7	-86	-6.1	-8.14
15000	2900	2348	15.7	2950	2262	15.1	-86	-5.7	-3.66
16000	3170	2518	16.4	3120	2532	15.8	-86	-5.0	-3.28
17000	3440	2888	17.1	3390	2802	16.5	-86	-5.1	-2.98
18000	3710	3158	17.5	3660	3072	17.1	-86	-4.8	-2.72
19000	3980	3428	18.0	3930	3342	17.6	-86	-4.5	-2.51
20000	4250	3698	18.5	4200	3612	18.1	-86	-4.3	-2.33
22000	4790	4238	19.3	4780	4152	18.9	-86	-3.9	-2.03
24000	5330	4778	19.9	5290	4692	19.5	-86	-3.6	-1.80
25000	5600	5048	20.2	5560	4962	19.8	-86	-3.8	-1.70
26000	5870	5318	20.5	5830	5232	20.1	-86	-3.7	-1.62
28000	6410	5858	20.9	6360	5772	20.6	-86	-3.1	-1.47
30000	7090	6538	21.8	6900	6312	21.0	-726	-7.5	-3.86
32000	7770	7218	22.6	7580	6992	21.9	-726	-7.1	-3.13
34000	8450	7898	23.2	8260	7672	22.6	-726	-6.6	-2.86
35000	8790	8238	23.5	8600	8012	22.9	-726	-6.5	-2.74
36000	9130	8578	23.8	8940	8352	23.7	-726	-6.3	-2.62
38000	9810	9258	24.4	9620	9032	23.8	-726	-5.9	-2.44
40000	10490	9938	24.8	10300	9712	24.3	-726	-5.6	-2.27
45000	12190	11638	25.9	12000	11412	25.4	-726	-5.0	-1.94
50000	13890	13338	26.7	13700	13112	26.2	-726	-4.5	-1.69
55000	15940	15388	28.0	15700	15112	27.5	-726	-5.0	-1.79
60000	17990	17438	29.1	17700	17112	28.5	-726	-5.8	-1.87
80000	26190	25638	32.3	25700	25112	31.4	-526	-6.6	-2.05
100000	34390	33838	33.8	33700	33112	32.1	-726	-7.2	-2.15
120000	43990	43438	36.2	43100	42512	35.4	-826	-7.7	-2.13
150000	58390	57838	38.6	57200	56612	37.7	-1226	-8.2	-2.12
200000	84890	84338	42.2	83700	83112	41.6	-1226	-6.1	-1.45
250000	111390	110838	44.3	110200	109612	43.8	-1226	-4.0	-1.11
300000	137890	137338	45.8	136700	136112	45.4	-1226	-4.1	-0.99
350000	166890	166338	47.5	165200	164612	47.0	-1226	-4.0	-1.04
400000	195890	195338	48.8	193700	193112	48.3	-2226	-5.6	-1.14
450000	224890	224338	49.9	222200	221612	49.7	-2726	-6.1	-1.22
500000	253890	253338	50.7	250700	250112	50.0	-3226	-6.5	-1.27
550000	282890	282338	51.2	279200	278612	50.7	-3726	-6.8	-1.32
600000	311890	311338	51.9	307700	307112	51.2	-4226	-7.0	-1.36
650000	342890	342338	52.7	337700	337112	51.9	-5226	-8.0	-1.53

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 5
LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI MINORI CON COMINCIO NON A CARICO F
CON 2 PEGLI A CARICO
(migliaia di lire)

REDDITO IMPOSTA	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (3/1%)	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (5/1%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3000	360	110	3,8	360	102	3,8	-12	-0,0	-10,53
4000	480	230	5,8	480	222	5,5	-12	-0,20	-5,12
5000	600	350	7,1	600	302	6,8	-12	-0,28	-3,39
6000	720	470	7,9	720	462	7,7	-12	-0,20	-2,53
7000	840	590	12,1	840	630	11,0	-10	-0,18	-1,18
8000	1160	1060	13,3	1160	1000	13,0	-20	-0,25	-1,89
9000	1380	1280	18,3	1350	1250	13,0	-30	-0,33	-2,38
10000	1600	1500	15,0	1560	1460	18,6	-40	-0,80	-2,66
11000	1820	1720	15,7	1770	1670	15,2	-50	-0,85	-2,90
12000	2040	1900	16,5	2000	1900	16,2	-50	-0,87	-2,51
13000	2360	2260	17,8	2310	2210	17,0	-50	-0,38	-2,21
14000	2630	2530	18,1	2580	2480	17,7	-50	-0,36	-1,97
15000	2900	2800	18,7	2850	2750	18,8	-50	-0,33	-1,78
16000	3170	3070	19,2	3120	3020	18,9	-50	-0,31	-1,63
17000	3440	3340	19,7	3300	3200	19,0	-50	-0,29	-1,59
18000	3710	3610	20,1	3650	3550	19,8	-50	-0,28	-1,38
19000	3980	3880	20,4	3930	3830	20,2	-50	-0,26	-1,29
20000	4250	4150	20,8	4200	4100	20,5	-50	-0,25	-1,20
22000	4790	4690	21,3	4700	4600	21,1	-50	-0,23	-1,07
24000	5330	5230	21,8	5200	5100	21,6	-50	-0,21	-0,86
25000	5600	5500	22,0	5550	5450	21,8	-50	-0,20	-0,81
26000	5870	5770	22,2	5820	5720	22,0	-50	-0,19	-0,87
28000	6410	6310	22,5	6360	6260	22,8	-50	-0,18	-0,79
30000	7000	6900	23,3	6900	6800	22,7	-100	-0,52	-2,72
32000	7770	7670	24,1	7580	7480	23,8	-100	-0,50	-2,49
34000	8550	8450	24,5	8260	8160	24,0	-100	-0,56	-2,27
35000	8790	8690	24,8	8500	8400	24,3	-100	-0,58	-2,19
36000	9130	9030	25,1	8900	8800	24,6	-100	-0,53	-2,10
38000	9810	9710	25,6	9620	9520	25,1	-100	-0,50	-1,96
40000	10490	10390	26,1	10300	10200	25,5	-100	-0,87	-1,83
45000	12190	12090	26,9	12000	11900	26,5	-100	-0,82	-1,57
50000	13890	13790	27,5	13700	13600	27,2	-100	-0,38	-1,38
55000	15900	15800	28,8	15700	15600	28,4	-200	-0,88	-1,51
60000	17900	17800	29,8	17700	17600	29,3	-200	-0,88	-1,62
80000	26190	26090	32,6	25700	25600	32,0	-400	-0,61	-1,88
100000	34300	34200	34,3	33700	33600	33,6	-600	-0,60	-2,01
120000	43900	43800	36,6	43100	43000	35,8	-800	-0,74	-2,03
150000	58300	58200	38,0	57200	57100	38,1	-1100	-0,70	-2,08
200000	84800	84700	42,4	83700	83600	41,8	-1100	-0,59	-1,80
250000	111300	111200	44,5	110200	110100	44,0	-1100	-0,88	-1,07
300000	137800	137700	45,9	136700	136600	45,5	-1100	-0,80	-0,86
350000	166800	166700	47,7	165700	165600	47,2	-1600	-0,89	-1,01
400000	195800	195700	48,9	193700	193600	48,4	-2100	-0,56	-1,12
450000	224800	224700	50,0	222200	222100	49,4	-2600	-0,60	-1,20
500000	253800	253700	50,8	250700	250600	50,1	-3100	-0,68	-1,26
550000	282800	282700	51,4	279200	279100	50,7	-3600	-0,67	-1,30
600000	311800	311700	52,0	307700	307600	51,3	-4100	-0,70	-1,38
650000	342800	342700	52,7	337700	337600	51,0	-5100	-0,90	-1,51

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6
TAV. ~~6~~ LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI MINORI SENZA CARICHI FAMILIARI
(migliaia di lire)

REDDITO IMPONIB.	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (3/1%)	Imposta lorda	Imposta netta	Aliq. netta (5/1%)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
3000	360	210	7,9	360	109	6,6	-12	-40	-5,71
4000	480	330	8,2	480	318	7,9	-12	-30	-3,64
5000	600	450	9,1	600	438	8,9	-12	-24	-2,67
6000	720	570	9,5	720	558	9,3	-12	-20	-2,11
7000	840	690	13,4	840	639	13,3	-10	-14	-1,66
8000	1160	1160	14,5	1160	1140	14,0	-20	-25	-1,72
9000	1380	1380	15,3	1380	1350	15,0	-30	-32	-2,17
10000	1600	1600	16,1	1600	1560	15,6	-40	-40	-2,50
11000	1820	1820	16,5	1770	1770	16,1	-50	-45	-2,75
12000	2040	2040	17,4	2080	2040	17,0	-50	-42	-2,39
13000	2360	2360	18,2	2310	2310	17,8	-50	-38	-2,12
14000	2630	2630	18,8	2580	2580	18,4	-50	-36	-1,90
15000	2900	2900	19,3	2850	2850	19,0	-50	-33	-1,72
16000	3170	3170	19,8	3120	3120	19,5	-50	-31	-1,59
17000	3440	3440	20,2	3290	3290	20,0	-50	-29	-1,85
18000	3710	3710	20,6	3650	3650	20,3	-50	-28	-1,35
19000	3980	3980	20,9	3920	3920	20,7	-50	-26	-1,26
20000	4250	4250	21,2	4090	4090	21,0	-50	-25	-1,18
22000	4790	4790	21,9	4740	4740	21,5	-50	-22	-1,04
24000	5330	5330	22,2	5280	5280	22,0	-50	-21	-0,94
25000	5600	5600	22,4	5550	5550	22,2	-50	-20	-0,89
26000	5870	5870	22,6	5820	5820	22,4	-50	-19	-0,95
28000	6410	6410	22,9	6360	6360	22,7	-50	-18	-0,78
30000	7090	7090	23,6	6900	6900	23,0	-100	-63	-2,68
32000	7770	7770	24,3	7590	7590	23,7	-100	-59	-2,45
34000	8450	8450	24,9	8260	8260	24,3	-100	-56	-2,25
35000	8790	8790	25,1	8500	8500	24,6	-100	-58	-2,16
36000	9130	9130	25,4	8940	8940	24,8	-100	-53	-2,08
38000	9810	9810	25,8	9620	9620	25,3	-100	-50	-1,94
40000	10490	10490	26,2	10300	10300	25,7	-100	-47	-1,81
45000	12100	12100	27,1	12000	12000	26,7	-100	-42	-1,56
50000	13800	13800	27,9	13700	13700	27,4	-100	-38	-1,37
55000	15940	15940	29,3	15700	15700	28,5	-200	-44	-1,51
60000	17990	17990	30,1	17700	17700	29,5	-200	-40	-1,61
80000	26190	26190	32,7	25700	25700	32,1	-800	-61	-1,87
100000	34390	34390	34,4	33700	33700	33,7	-600	-60	-2,01
120000	43990	43990	36,7	43100	43100	35,0	-800	-74	-2,02
150000	58390	58390	38,9	57200	57200	38,1	-1100	-70	-2,04
200000	88890	88890	42,8	83700	83700	41,9	-1100	-50	-1,40
250000	111390	111390	44,6	110200	110200	44,1	-1100	-48	-1,07
300000	137890	137890	46,1	136700	136700	45,6	-1100	-40	-0,96
350000	166890	166890	47,7	165200	165200	47,2	-1600	-48	-1,01
400000	195890	195890	49,0	193700	193700	49,4	-2100	-55	-1,12
450000	224890	224890	50,3	222200	222200	50,4	-2600	-60	-1,20
500000	253890	253890	50,8	250700	250700	50,1	-3100	-68	-1,26
550000	282890	282890	51,3	279200	279200	50,8	-3600	-67	-1,30
600000	311890	311890	52,1	307700	307700	51,3	-4100	-70	-1,34
650000	342890	342890	52,8	337700	337700	52,0	-5100	-80	-1,51

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7
TAV. 5 ALTRI CONTRIBUENTI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)
(migliaia di lire)

REDDITO IMPOSTAB.	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1997			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	alic. netta (%/1%)	Imposta lorda	Imposta netta	alic. netta (%/1%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6-3) (8)	(7-4) (9)	(8/3%) (10)
3000	360			360					
4000	480			480					
5000	600	48	1.0	600	12	.2	-36	-.72	-75.00
6000	720	160	2.8	720	132	2.2	-36	-.60	-21.00
7000	840	288	5.5	930	382	4.9	-86	-.66	-11.85
8000	1160	608	7.6	1140	552	6.9	-56	-.70	-9.21
9000	1380	928	9.2	1350	762	8.5	-66	-.72	-7.97
10000	1600	1248	11.5	1560	972	9.7	-76	-.76	-7.25
11000	1820	1568	11.5	1770	1182	10.7	-86	-.78	-6.78
12000	2040	1888	12.8	2040	1452	12.1	-86	-.72	-5.50
13000	2260	2208	13.8	2310	1722	13.2	-86	-.66	-4.76
14000	2480	2528	14.9	2580	1992	14.2	-86	-.61	-4.14
15000	2700	2848	15.7	2850	2262	15.1	-86	-.57	-3.66
16000	2920	3168	16.3	3120	2532	15.9	-86	-.58	-3.28
17000	3140	3488	17.1	3390	2802	16.5	-86	-.51	-2.98
18000	3360	3808	17.5	3660	3072	17.1	-86	-.48	-2.72
19000	3580	4128	18.1	3930	3342	17.6	-86	-.45	-2.51
20000	3800	4448	18.5	4200	3612	18.1	-86	-.42	-2.33
22000	4760	5728	19.3	4780	4152	18.9	-86	-.39	-2.13
24000	5300	6778	19.9	5280	4602	19.5	-86	-.36	-1.80
25000	5620	7198	20.2	5550	4862	19.9	-86	-.38	-1.70
26000	5870	7518	20.5	5820	5122	20.1	-86	-.32	-1.62
28000	6810	8568	21.9	6360	5772	20.6	-86	-.31	-1.47
30000	7800	9538	21.9	6900	6212	21.0	-726	-.75	-3.86
32000	8770	10418	22.6	7580	6902	21.9	-726	-.71	-3.12
34000	9850	11318	23.2	8260	7672	22.6	-726	-.66	-2.86
35000	10170	11738	23.5	8600	8012	22.9	-726	-.65	-2.74
36000	10490	12158	23.8	8980	8352	23.2	-726	-.62	-2.63
38000	11610	13128	24.3	9620	9032	23.8	-726	-.59	-2.44
40000	12800	14118	24.8	10300	9712	24.3	-726	-.56	-2.27
45000	15170	16638	25.9	12000	11412	25.4	-726	-.59	-1.94
50000	17800	19338	26.7	13700	13112	26.2	-726	-.45	-1.60
55000	20400	22038	28.3	15700	15112	27.5	-726	-.50	-1.79
60000	23000	24738	29.1	17700	17112	28.5	-726	-.54	-1.87
80000	26100	25638	32.1	25700	25112	31.4	-526	-.66	-2.65
100000	34300	32838	33.9	33700	32112	33.1	-726	-.72	-2.15
120000	43900	43038	36.2	43100	42512	35.4	-926	-.77	-2.13
150000	58200	57838	38.6	57200	56612	37.7	-1226	-.82	-2.12
200000	80800	80338	42.2	83700	82112	41.6	-1226	-.61	-1.45
250000	111300	110838	44.3	110200	109612	43.8	-1226	-.80	-1.11
300000	137800	137338	45.9	136700	136112	45.8	-1226	-.41	-.89
350000	166200	166238	47.5	165200	164612	47.0	-1226	-.80	-1.08
400000	195900	195338	48.8	193700	193112	48.3	-2226	-.56	-1.14
450000	224800	224338	49.7	222200	221612	49.2	-2226	-.61	-1.22
500000	253800	253338	50.7	250700	250112	50.0	-3226	-.65	-1.22
550000	282800	282338	51.3	279200	278612	50.7	-3226	-.68	-1.32
600000	311800	311338	51.9	307700	307112	51.2	-4226	-.70	-1.36
650000	340800	340338	52.7	337200	337112	51.9	-5226	-.80	-1.52

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 8
 ALTRI CONTRIBUENTI CON CONTIPI NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO
 (migliaia di lire)

PRODOTTO IMPOSTA	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1997			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (3/1%)	Imposta lorda	Imposta netta	Aliq. netta (5/1%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6-3)	(7-4)	(8/3%)
3000	250	250	9.8	360	260	9.8	0	.00	.00
4000	480	380	9.6	480	380	9.6	0	.00	.00
5000	690	590	10.1	600	500	10.1	0	.00	.00
6000	720	620	10.3	720	620	10.4	0	.00	.00
7000	940	840	12.1	930	830	11.9	-10	-.10	-1.18
8000	1160	1060	13.3	1140	1040	13.0	-20	-.25	-1.89
9000	1380	1280	14.3	1350	1250	13.9	-30	-.33	-2.30
10000	1690	1590	15.9	1560	1460	14.6	-40	-.40	-2.66
11000	1930	1730	15.7	1770	1670	15.2	-50	-.45	-2.09
12000	2090	1990	16.5	2000	1900	16.2	-50	-.42	-2.51
13000	2360	2260	17.3	2310	2210	17.0	-50	-.39	-2.21
14000	2630	2530	18.1	2580	2480	17.7	-50	-.36	-1.97
15000	2900	2800	18.7	2950	2850	18.4	-50	-.33	-1.78
16000	3170	3070	19.2	3120	3020	19.0	-50	-.31	-1.63
17000	3440	3340	19.7	3390	3290	19.4	-50	-.29	-1.50
18000	3710	3610	20.1	3660	3560	19.9	-50	-.29	-1.38
19000	3980	3880	20.4	3930	3830	20.2	-50	-.26	-1.29
20000	4250	4150	20.8	4200	4100	20.5	-50	-.25	-1.20
22000	4790	4690	21.3	4740	4640	21.1	-50	-.22	-1.07
24000	5330	5230	21.9	5280	5180	21.6	-50	-.21	-.96
25000	5600	5500	22.1	5550	5450	21.9	-50	-.20	-.91
26000	5870	5770	22.2	5820	5720	22.0	-50	-.19	-.87
28000	6410	6310	22.5	6360	6260	22.8	-50	-.19	-.79
30000	7090	6990	23.3	6900	6800	22.7	-100	-.62	-2.72
32000	7770	7670	24.1	7580	7480	23.4	-100	-.50	-2.48
34000	8450	8350	24.5	8260	8160	24.1	-100	-.56	-2.27
35000	8790	8690	24.8	8670	8570	24.3	-100	-.58	-2.19
36000	9130	9030	25.1	8980	8880	24.6	-100	-.53	-2.10
38000	9810	9710	25.6	9620	9520	25.1	-100	-.50	-1.96
40000	10490	10390	26.0	10300	10200	25.5	-100	-.47	-1.83
45000	12190	12090	26.9	12000	11900	26.5	-100	-.42	-1.57
50000	13890	13790	27.6	13700	13600	27.2	-100	-.38	-1.39
55000	15940	15840	28.8	15700	15600	28.4	-200	-.40	-1.51
60000	17990	17890	29.8	17700	17600	29.3	-200	-.48	-1.62
80000	26190	26090	32.6	25700	25600	32.1	-400	-.61	-1.88
100000	38390	38290	34.3	33700	33600	33.5	-400	-.50	-2.01
120000	43990	43890	36.6	43100	43000	35.8	-900	-.70	-2.03
150000	58390	58290	38.0	57200	57100	38.1	-1100	-.70	-2.04
200000	84890	84790	42.4	83700	83600	41.8	-1100	-.59	-1.40
250000	111390	111290	44.5	110200	110100	44.9	-1100	-.49	-1.07
300000	137890	137790	45.9	136700	136600	45.5	-1100	-.40	-.86
350000	166890	166790	47.7	165200	165100	47.2	-1600	-.48	-1.01
400000	195890	195790	48.9	193700	193600	48.4	-2100	-.55	-1.12
450000	224890	224790	50.1	222200	222100	49.4	-2600	-.60	-1.20
500000	253890	253790	50.8	250700	250600	50.1	-3100	-.68	-1.26
550000	282890	282790	51.3	279200	279100	50.7	-3600	-.67	-1.30
600000	311890	311790	52.1	307700	307600	51.3	-4100	-.70	-1.38
650000	340890	340790	52.7	337700	337600	51.9	-4600	-.80	-1.51

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9.
TAV.  ALTRI CONTRIBUTI SENZA CARICHI FAMILIARI
(migliaia di lire)

REDDITO IMPOSTAB.	LEGISLAZIONE VIGENTE			PROPOSTA 1987			Differ. imposta netta	Differ. aliquot. netta	Differ. percent.
	Imposta lorda	Imposta netta	aliqu. netta (3/1%)	Imposta lorda	Imposta netta	Aliq. netta (5/1%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6-3)	(7-8)	(8/3%)
3000	360	360	12.0	360	360	12.0	0	.00	.00
4000	480	480	12.0	480	480	12.0	0	.00	.00
5000	600	600	12.0	600	600	12.0	0	.00	.00
6000	720	720	12.0	720	720	12.0	0	.00	.00
7000	900	900	13.5	930	930	13.3	-40	-.10	-1.06
8000	1160	1160	14.5	1100	1100	14.0	-20	-.25	-1.77
9000	1380	1380	15.3	1350	1350	15.0	-30	-.33	-2.17
10000	1600	1600	16.0	1560	1560	15.6	-80	-.80	-2.50
11000	1820	1820	16.5	1770	1770	16.1	-50	-.45	-2.75
12000	2000	2000	17.0	2000	2000	17.0	-50	-.82	-2.39
13000	2360	2360	18.2	2310	2310	17.8	-50	-.39	-2.17
14000	2630	2630	18.8	2580	2580	18.8	-50	-.36	-1.90
15000	2900	2900	19.3	2850	2850	19.0	-50	-.33	-1.72
16000	3170	3170	19.8	3120	3120	19.5	-50	-.31	-1.58
17000	3440	3440	20.2	3300	3300	19.9	-50	-.29	-1.85
18000	3710	3710	20.6	3660	3660	20.3	-50	-.28	-1.35
19000	3980	3980	20.9	3930	3930	20.7	-50	-.26	-1.26
20000	4250	4250	21.2	4200	4200	21.0	-50	-.25	-1.18
22000	4790	4790	21.8	4700	4700	21.5	-50	-.22	-1.04
24000	5330	5330	22.2	5200	5200	22.0	-50	-.21	-.84
25000	5600	5600	22.4	5550	5550	22.2	-50	-.20	-.89
26000	5870	5870	22.6	5820	5820	22.8	-50	-.19	-.95
28000	6410	6410	22.9	6360	6360	22.7	-50	-.18	-.78
30000	7000	7000	23.6	6900	6900	23.0	-100	-.63	-2.69
32000	7770	7770	24.3	7580	7580	23.7	-100	-.59	-2.85
34000	8450	8450	24.9	8260	8260	24.3	-100	-.56	-2.25
35000	8790	8790	25.1	8500	8500	24.6	-100	-.58	-2.16
36000	9130	9130	25.3	8900	8900	24.9	-100	-.53	-2.09
38000	9810	9810	25.8	9620	9620	25.3	-100	-.50	-1.90
40000	10490	10490	26.2	10300	10300	25.7	-100	-.47	-1.81
45000	12190	12190	27.1	12000	12000	26.7	-100	-.42	-1.56
50000	13890	13890	27.8	13700	13700	27.4	-100	-.38	-1.37
55000	15900	15900	29.1	15700	15700	28.5	-200	-.44	-1.51
60000	17900	17900	30.1	17700	17700	29.5	-200	-.40	-1.61
80000	26100	26100	32.7	25700	25700	32.1	-800	-.61	-1.87
100000	34300	34300	34.4	33700	33700	33.7	-600	-.60	-2.01
120000	43900	43900	36.7	43100	43100	35.9	-800	-.70	-2.02
150000	59300	59300	39.9	57200	57200	39.1	-1100	-.70	-2.04
200000	80800	80800	42.8	83700	83700	41.8	-1100	-.50	-1.80
250000	111300	111300	44.6	110200	110200	40.1	-1100	-.80	-1.07
300000	137800	137800	46.3	136700	136700	45.6	-1100	-.80	-.86
350000	166800	166800	47.7	165200	165200	47.2	-1600	-.80	-1.01
400000	195800	195800	49.3	193700	193700	49.0	-2100	-.55	-1.12
450000	224800	224800	50.3	222200	222200	50.4	-2600	-.60	-1.20
500000	253800	253800	50.8	250700	250700	50.1	-3100	-.60	-1.26
550000	282800	282800	51.3	279200	279200	50.9	-3600	-.67	-1.30
600000	311800	311800	52.3	307700	307700	51.3	-4100	-.70	-1.34
650000	342800	342800	52.8	337200	337200	52.0	-5100	-.80	-1.51

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 10. I RAPPORTI DI RENDIMENTO DEI FONDI DI INVESTIMENTO A CARTELLI E AZIONI
[Figures in lire]

Anno	Rendimento netto		Rendimento lordo		Rendimento netto		Rendimento lordo		Rendimento netto		Rendimento lordo	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1950	100	2,0	100	7,0	100	2,0	100	7,0	100	2,0	100	7,0
1951	100	4,0	100	11,0	100	4,0	100	11,0	100	4,0	100	11,0
1952	100	5,0	100	13,0	100	5,0	100	13,0	100	5,0	100	13,0
1953	100	8,7	100	17,0	100	8,7	100	17,0	100	8,7	100	17,0
1954	100	10,1	100	19,0	100	10,1	100	19,0	100	10,1	100	19,0
1955	100	11,3	100	20,0	100	11,3	100	20,0	100	11,3	100	20,0
1956	100	12,0	100	21,0	100	12,0	100	21,0	100	12,0	100	21,0
1957	100	13,3	100	22,0	100	13,3	100	22,0	100	13,3	100	22,0
1958	100	14,1	100	23,0	100	14,1	100	23,0	100	14,1	100	23,0
1959	100	14,8	100	23,0	100	14,8	100	23,0	100	14,8	100	23,0
1960	100	15,5	100	23,0	100	15,5	100	23,0	100	15,5	100	23,0
1961	100	15,0	100	21,0	100	15,0	100	21,0	100	15,0	100	21,0
1962	100	17,0	100	24,0	100	17,0	100	24,0	100	17,0	100	24,0
1963	100	17,0	100	24,0	100	17,0	100	24,0	100	17,0	100	24,0
1964	100	17,0	100	24,0	100	17,0	100	24,0	100	17,0	100	24,0
1965	100	18,2	100	25,0	100	18,2	100	25,0	100	18,2	100	25,0
1966	100	18,5	100	25,0	100	18,5	100	25,0	100	18,5	100	25,0
1967	100	19,2	100	26,0	100	19,2	100	26,0	100	19,2	100	26,0
1968	100	19,2	100	26,0	100	19,2	100	26,0	100	19,2	100	26,0
1969	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1970	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1971	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1972	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1973	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1974	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1975	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1976	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1977	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1978	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1979	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1980	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1981	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1982	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1983	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1984	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1985	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1986	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1987	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1988	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1989	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1990	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1991	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1992	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1993	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1994	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1995	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1996	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1997	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1998	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
1999	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0
2000	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0	100	21,0	100	27,0

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABLEAU ANNEXE AU PROJET DE LOI N° 1000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)

Table with multiple columns containing numerical data and text labels. The columns are organized into groups, with some containing sub-headers like 'L. 1000' and 'L. 1001'. The rows correspond to the numbers 1 through 1000 listed in the left margin.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 16. IANPARATOPPE O OPECTOATOPPE COE OITE OT EO AATP O COE COATEOP A CAPCOE (migliaia di lire)

Table with 12 columns: (1) Amount, (2) Aliq. netta (2/15), (3) Aliq. netta (2/15), (4) Aliq. netta (2/15), (5) Aliq. netta (2/15), (6) Aliq. netta (2/15), (7) Aliq. netta (2/15), (8) Aliq. netta (2/15), (9) Aliq. netta (2/15), (10) Aliq. netta (2/15), (11) Aliq. netta (2/15), (12) Aliq. netta (2/15). Rows include values from 3000 to 65000.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 14 LAVORAZIONE SOSPENSIONE O PRESSIONE CON PIÙ DI 60 ANNI SENZA CARICHI PARLAMENTARI (migliaia di lire)

PAGATA	IMPOSTAZIONE VISIBILE		PROPOSTA 1998		PROPOSTA DFL. 509/98		DISEGNO PER LEGGE		PROPOSTA 1998		DISEGNO PER LEGGE		PROPOSTA 1998	
	Imposta netta (2)	aliquota netta (2/1%)	Imposta netta (3)	aliquota netta (3/1%)	Imposta netta (4)	aliquota netta (4/1%)	Imposta netta (5)	aliquota netta (5/1%)	Imposta netta (6)	aliquota netta (6/1%)	Imposta netta (7)	aliquota netta (7/1%)	Imposta netta (8)	aliquota netta (8/1%)
3000														
4000														
5000														
6000	72	1,7	123	1,7	172	1,7	232	1,7	322	1,7	432	1,7	562	1,7
7000	292	6,2	329	6,2	452	6,2	602	6,2	782	6,2	992	6,2	1252	6,2
8000	512	6,8	529	6,8	722	6,8	952	6,8	1232	6,8	1582	6,8	2002	6,8
9000	732	6,1	729	6,1	972	6,1	1282	6,1	1682	6,1	2182	6,1	2802	6,1
10000	952	6,5	979	6,5	1292	6,5	1702	6,5	2232	6,5	2902	6,5	3752	6,5
11000	1172	10,7	1292	10,7	1722	10,7	2282	10,7	2982	10,7	3902	10,7	5052	10,7
12000	1592	12,2	1625	12,2	2122	12,2	2802	12,2	3652	12,2	4652	12,2	5952	12,2
13000	1862	16,4	1865	16,4	2422	16,4	3152	16,4	4052	16,4	5152	16,4	6552	16,4
14000	2132	15,3	2132	15,3	2722	15,3	3552	15,3	4552	15,3	5752	15,3	7252	15,3
15000	2402	15,1	2402	15,1	3022	15,1	3952	15,1	5052	15,1	6352	15,1	7952	15,1
16000	2672	16,7	2672	16,7	3322	16,7	4352	16,7	5552	16,7	6952	16,7	8652	16,7
17000	2942	17,3	2942	17,3	3622	17,3	4752	17,3	5952	17,3	7452	17,3	9352	17,3
18000	3212	17,9	3212	17,9	3922	17,9	5152	17,9	6352	17,9	7852	17,9	10052	17,9
19000	3482	18,8	3482	18,8	4222	18,8	5552	18,8	6752	18,8	8352	18,8	10752	18,8
20000	3752	19,5	3752	19,5	4522	19,5	6052	19,5	7252	19,5	8852	19,5	11452	19,5
22000	4752	20,2	4752	20,2	5522	20,2	7252	20,2	9252	20,2	11852	20,2	15052	20,2
24000	5752	20,8	5752	20,8	6522	20,8	8252	20,8	10252	20,8	12852	20,8	17052	20,8
25000	6022	21,7	6022	21,7	6822	21,7	8552	21,7	10552	21,7	13152	21,7	17352	21,7
26000	6292	21,1	6292	21,1	7122	21,1	8852	21,1	10852	21,1	13452	21,1	17652	21,1
28000	6822	22,7	6822	22,7	7622	22,7	9352	22,7	11352	22,7	13952	22,7	18152	22,7
30000	7272	23,4	7272	23,4	8022	23,4	9852	23,4	11852	23,4	14452	23,4	18652	23,4
32000	7722	22,7	7722	22,7	8422	22,7	10252	22,7	12252	22,7	14852	22,7	19052	22,7
34000	7952	22,7	7952	22,7	8622	22,7	10452	22,7	12452	22,7	15052	22,7	19252	22,7
35000	8222	22,7	8222	22,7	8822	22,7	10652	22,7	12652	22,7	15252	22,7	19452	22,7
36000	8432	24,9	8432	24,9	9022	24,9	10852	24,9	12852	24,9	15452	24,9	19652	24,9
38000	8912	24,5	8912	24,5	9422	24,5	11252	24,5	13252	24,5	15852	24,5	19952	24,5
40000	9392	25,0	9392	25,0	9822	25,0	11652	25,0	13652	25,0	16252	25,0	20252	25,0
45000	11692	26,4	11692	26,4	11952	26,4	14052	26,4	16052	26,4	17652	26,4	22652	26,4
50000	13392	26,4	13392	26,4	12532	26,4	14852	26,4	17052	26,4	18452	26,4	23452	26,4
55000	15092	29,1	15092	29,1	14192	29,1	16192	29,1	18492	29,1	20092	29,1	25092	29,1
60000	17492	29,2	17492	29,2	15932	29,2	18032	29,2	21032	29,2	22032	29,2	26832	29,2
80000	25692	32,1	25692	32,1	23832	32,1	26832	32,1	33032	32,1	40032	32,1	48032	32,1
100000	33092	32,9	33092	32,9	31832	32,9	38032	32,9	46032	32,9	54032	32,9	62032	32,9
120000	40092	36,7	40092	36,7	38832	36,7	45032	36,7	53032	36,7	61032	36,7	69032	36,7
150000	57892	38,5	57892	38,5	53332	38,5	62032	38,5	72032	38,5	81032	38,5	90032	38,5
200000	80392	42,2	80392	42,2	71332	42,2	80332	42,2	90332	42,2	100332	42,2	110332	42,2
250000	110892	44,8	110892	44,8	108332	44,8	118332	44,8	128332	44,8	138332	44,8	148332	44,8
300000	137892	45,8	137892	45,8	135332	45,8	145332	45,8	155332	45,8	165332	45,8	175332	45,8
350000	156392	47,5	156392	47,5	162332	47,5	172332	47,5	182332	47,5	192332	47,5	202332	47,5
400000	185392	49,8	185392	49,8	190332	49,8	200332	49,8	210332	49,8	220332	49,8	230332	49,8
450000	228392	49,9	228392	49,9	218332	49,9	228332	49,9	238332	49,9	248332	49,9	258332	49,9
500000	253392	50,7	253392	50,7	243332	50,7	253332	50,7	263332	50,7	273332	50,7	283332	50,7
550000	282392	51,3	282392	51,3	270332	51,3	270332	51,3	280332	51,3	290332	51,3	300332	51,3
600000	311392	51,9	311392	51,9	297332	51,9	297332	51,9	307332	51,9	317332	51,9	327332	51,9
650000	342392	52,7	342392	52,7	324332	52,7	324332	52,7	334332	52,7	344332	52,7	354332	52,7

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 15. *Imposta di famiglia di tipo B*

Table with 11 columns: Imposta, Aliquota, Base imponibile, etc. Rows include data for various tax brackets (e.g., 1000, 2000, 3000) and corresponding percentages and amounts.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 16. I dati relativi all'attuazione del Piano triennale per la ricostruzione delle opere pubbliche (in miliardi di lire)

Table with 11 columns: Anni, Istanze approvate, Istanze in corso, Istanze in ritardo, Istanze non approvate, Istanze cancellate, Istanze in attesa, Istanze in corso, Istanze in ritardo, Istanze non approvate, Istanze cancellate. Rows list years from 1953 to 1960.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 17. LAVORAZIONE ED IMPRETTAMENTO IN UNO DEI SETTORI PARTICOLARI (in migliaia di lire)

REDDITO IMPONIBILE	LEGISLATORE		PROPOSTA 1999		PROPOSTA DEL GOVERNO		ATTUALITÀ DEL 1999		DISEGNO DI LEGGE 1999		DISEGNO DI LEGGE 1999	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3000	210	7,9	126	8,2	198	5,0	-88	-2,80	-40,00	-50	-1,91	-39,00
4000	330	8,2	226	5,6	200	7,2	-108	-2,60	-31,52	-68	-1,69	-22,07
5000	450	9,0	326	6,5	800	3,3	-124	-2,89	-27,56	-78	-1,88	-18,59
6000	570	9,5	526	8,8	510	8,5	-86	-2,72	-22,77	-16	-2,27	-3,18
7000	949	13,4	726	10,4	980	12,6	-254	-3,06	-22,77	-154	-2,20	-17,59
8000	1160	14,5	1100	12,7	1100	13,7	-50	-0,75	-5,17	-20	-0,22	-1,52
9000	1380	15,3	1300	14,8	1320	14,7	-80	-1,89	-5,80	-80	-0,61	-2,60
10000	1600	16,0	1500	15,0	1540	15,8	-100	-1,90	-6,25	-10	-0,06	-0,57
11000	1820	16,5	1750	15,9	1760	16,0	-70	-3,85	-4,21	-70	-0,39	-0,00
12000	2000	17,4	2000	16,7	2020	16,8	-20	-0,75	-4,21	-20	-0,17	-0,00
13000	2260	18,2	2250	17,3	2280	17,5	-110	-0,85	-4,98	-30	-0,23	-1,57
14000	2630	18,8	2500	17,9	2580	18,1	-130	-0,93	-4,98	-80	-0,30	-1,70
15000	2910	19,3	2750	18,2	2800	18,7	-150	-1,00	-5,17	-50	-0,33	-1,06
16000	3170	19,8	3000	18,7	3060	19,1	-170	-1,05	-5,36	-60	-0,37	-1,06
17000	3480	20,2	3250	19,1	3270	19,5	-100	-1,12	-5,52	-70	-0,21	-0,81
18000	3710	20,6	3500	19,4	3580	19,9	-200	-1,17	-5,66	-80	-0,22	-0,81
19000	3980	20,9	3750	19,7	3800	20,2	-220	-1,21	-5,79	-90	-0,23	-0,81
20000	4250	21,2	4000	20,0	4100	21,5	-200	-1,25	-5,99	-100	-0,24	-0,81
21000	4700	21,9	4500	20,8	4620	21,8	-320	-1,37	-6,19	-100	-0,25	-0,81
22000	5330	22,2	5000	20,9	5180	21,6	-380	-1,40	-6,25	-150	-0,34	-0,81
23000	5600	22,6	5500	21,2	5660	21,8	-370	-1,42	-6,30	-160	-0,35	-0,81
24000	5870	22,9	6000	21,4	6190	22,1	-410	-1,45	-6,30	-160	-0,35	-0,81
25000	6140	23,2	6500	21,7	6710	22,3	-500	-1,47	-6,32	-200	-0,36	-0,81
26000	7170	24,3	7160	22,8	7360	23,9	-610	-1,51	-6,45	-200	-0,37	-0,81
27000	8450	24,9	7820	23,0	8020	23,6	-630	-1,55	-6,46	-200	-0,37	-0,81
28000	8700	25,1	8150	23,3	8250	23,9	-680	-1,57	-6,46	-200	-0,37	-0,81
29000	9130	25,3	8480	23,6	8680	24,1	-650	-1,61	-6,46	-200	-0,37	-0,81
30000	9800	25,9	9000	24,5	9000	25,0	-600	-1,72	-6,46	-200	-0,37	-0,81
31000	10400	26,2	9400	24,5	9400	25,0	-600	-1,72	-6,46	-200	-0,37	-0,81
32000	11000	27,1	11050	26,2	11250	26,6	-700	-1,58	-6,60	-200	-0,37	-0,81
33000	12100	27,8	12100	26,2	12300	27,2	-1100	-1,58	-6,60	-200	-0,37	-0,81
34000	13000	29,0	14750	26,8	14950	27,2	-1100	-1,58	-6,60	-200	-0,37	-0,81
35000	15000	30,0	16800	27,3	16600	27,7	-1500	-2,65	-6,60	-200	-0,37	-0,81
36000	17000	32,7	24400	30,5	24600	30,7	-1900	-2,20	-6,60	-200	-0,37	-0,81
37000	34300	34,4	32400	32,8	32600	32,6	-1900	-1,90	-6,60	-200	-0,37	-0,81
38000	43000	36,7	41800	34,5	42000	34,5	-2000	-1,90	-6,60	-200	-0,37	-0,81
39000	51300	38,9	50900	35,6	52600	35,1	-3000	-2,33	-6,60	-200	-0,37	-0,81
40000	60000	42,8	61000	40,9	65100	37,5	-3000	-1,80	-6,60	-200	-0,37	-0,81
41000	68000	47,8	75100	42,6	76000	39,0	-3000	-1,80	-6,60	-200	-0,37	-0,81
42000	77000	48,5	108000	43,6	107600	39,0	-2000	-1,80	-6,60	-200	-0,37	-0,81
43000	86000	46,9	126000	45,3	120100	43,0	-1000	-1,60	-6,60	-200	-0,37	-0,81
44000	137000	47,7	166800	47,7	162600	43,7	-3000	-1,14	-6,60	-200	-0,37	-0,81
45000	155000	49,0	199900	48,5	187600	41,9	-5000	-1,50	-6,60	-200	-0,37	-0,81
46000	220000	50,0	216900	48,2	202600	43,5	-9000	-1,78	-6,60	-200	-0,37	-0,81
47000	253000	50,8	283000	48,8	217600	43,5	-11000	-2,00	-6,60	-200	-0,37	-0,81
48000	282000	51,4	270000	49,3	202600	43,5	-11000	-2,00	-6,60	-200	-0,37	-0,81
49000	311000	52,7	297900	49,6	267600	44,5	-13000	-2,33	-6,60	-200	-0,37	-0,81
50000	342000	52,8	328000	50,0	286600	45,5	-17000	-2,77	-6,60	-200	-0,37	-0,81

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 18. ALIQUOTI CONTRIBUTIVI PER CASI DI FURTO DI DENARO (CONTINUAZIONE) (in migliaia di lire)

Table with 13 columns: Aliquots (1-13), Base (14), Tax (15), and various percentage values (16-18). Rows list cases from 40 to 65.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 30 ALTRI CONTRIBUENTI SENZA CARICHI FAMILIARI (in migliaia di lire)

Table with columns for categories (Rendito, Imposta, Aliq., netta) and years (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Rows list various income types like 'Rendito', 'Imposta', 'Aliq.', 'netta'.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAV. 21 — Previsioni e consuntivi del gettito di alcune imposte dirette.
Stime del Governo e dell'opposizione.

VOCI	1985		Risultati	1986		Risultati	1987
	Prev. iniz.	Assestate **		Prev. iniz.	Assestate **		Previsioni
IRPEF Governo	61.835	61.340		71.310 *	68.670		72.070
opposizione	62.500	64.333	64.470	74.800 *	69.819	69.879	74.300
IRPEG Governo	8.350	8.500		10.860	11.800		12.730
opposizione	8.500	10.701	9.987	13.850	13.082	12.660	14.200
ILOR Governo	9.710	10.160		12.550	12.600		14.040
opposizione	10.120	11.852	11.236	13.800	13.796	14.333	15.680
Sostitutiva Governo .	11.525	12.580		14.605	15.520		16.580
opposizione	12.000	14.000	14.772	16.000	16.998	16.429	14.200
TOTALI Governo	91.420	92.580		109.325	108.590		115.420
opposizione	93.120	100.886	100.465	118.450	113.695	113.301	118.380

* Al lordo di 5.380 miliardi di riduzione derivanti dalla modifica di cui al decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 121.

** Le previsioni assestate del PCI sono quelle formulate in occasione della discussione parlamentare del bilancio di assestamento sulla base degli accertamenti a tutto luglio comunicati dal Ministero delle Finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, del 18 per cento se corrisposti dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, esclusi quelli commisurati agli utili del soggetto emittente, nonché i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; la ritenuta non deve essere operata sui proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da aziende ed istituti di credito italiani;

c) gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, salvo quelli derivanti da obbligazioni pubbliche emesse all'estero;

d) gli utili attribuiti alle azioni di risparmio ed ai titoli ad esse assimilati;

e) i dividendi distribuiti dalle società cooperative indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli di cui all'articolo 10-ter della legge 29 dicembre 1962. n. 1745:

f) gli interessi ed i redditi da capitale corrisposti dalle società cooperative di cui alla lettera precedente;

g) i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti e il capitale da essi versato al fondo;

h) le plusvalenze realizzate mediante trasferimento a titolo oneroso o conferimento in società di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie e i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera precedente, per le quali, se conseguite tramite i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, la ritenuta deve essere operata da questi;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per i quali la ritenuta è commisurata a norma dello stesso articolo 6;

l) ogni altro reddito, rendita, guadagno in linea capitale o provento derivante da impiego di capitale, diversi da quelli contemplati nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 7 della presente legge, nel terzo comma, numero 1), dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

2. Se i proventi indicati nel comma 1 sono corrisposti da soggetti diversi da quelli ivi indicati e non sono componenti del reddito di impresa, essi non concorrono a formare il reddito complessivo e sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 18 per cento, comprensiva della imposta locale sui redditi.

ART. 2.

1. Le ritenute previste nell'articolo 1 sono applicate a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali quando non sono componenti del reddito di impresa, ed a titolo di acconto per gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso quando sono componenti del reddito di impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le ritenute sono applicate a titolo di imposta.

2. Le ritenute previste nell'articolo 1 devono essere effettuate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o da quelli indicati nel successivo articolo 6, qualora si tratti dei proventi di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, che devono versarle alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate. Gli stessi soggetti devono presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per i valori mobiliari non al portatore devono indicare nominativamente i percipienti dei proventi di cui all'articolo 1.

3. Le ritenute relative agli interessi ed altri proventi indicati nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 sono rimosse a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo o mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *d*), del predetto decreto, se operate da altri sog-

getti e dalla amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

4. Qualora i proventi di cui all'articolo 1 siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento. In tal caso la ritenuta è elevata al 30 per cento per gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari.

5. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito, né gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito esteri ed aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

6. Ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed a quelli indicati al comma 1 del successivo articolo 6 si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti in materia di dichiarazione, ritenute, versamenti e scritture contabili.

ART. 3.

1. Per gli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'aliquota prevista dall'articolo 1 della presente legge si applica a partire dall'anno 1989; l'aliquota vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 22 per cento per l'anno 1988.

2. Nulla è innovato per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, né per i mutui stipulati con atto di data certa anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota prevista nell'articolo 1 della presente legge si applica a partire dalle emissioni successive al 30 settembre 1988.

4. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alla ritenuta gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche di nuova emissione rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

ART. 4.

1. I fondi comuni disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, i fondi comuni esteri di investimento mobiliare di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono soggetti ad un'imposta annuale sostitutiva delle imposte sui redditi, commisurata con l'aliquota del 18 per cento sulla base imponibile di cui al comma 2, il cui ammontare è prelevato e versato alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e dagli altri proventi percepiti dal fondo nell'anno solare, al netto delle minusvalenze e delle commissioni corrisposte diverse da quelle spettanti alla società di gestione. Le ritenute operate sui proventi percepiti dal fondo sono a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva. Dalla base imponibile si deducono gli utili eventualmente distribuiti ai partecipanti nel periodo di imposta.

3. Ove tra i proventi distribuiti concorrano redditi non soggetti a ritenuta percepiti dal fondo con altri proventi, si presume che i primi ad essere distribuiti siano i redditi non soggetti a ritenuta.

4. Sui proventi, indicati nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, corrisposti ai partecipanti del fondo la ritenuta prevista nello stesso articolo 1 è operata dalla società di gestione del fondo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai proventi distribuiti a partire dal periodo di gestione successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è abrogato.

ART. 5.

1. Le plusvalenze dei titoli o altri valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della presente legge sono costituite dalla differenza tra il costo effettivo di acquisto o il valore su cui è stata applicata l'imposta sulle successioni e donazioni ovvero, in mancanza, il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni in riferimento alla data dell'acquisto, e il corrispettivo del trasferimento o conferimento in società. Qualora manchi o non sia stabilito il corrispettivo in denaro, la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli o altri valori mobiliari trasferiti.

2. Qualora il periodo intercorso tra la data dell'acquisto e quella della cessione dei titoli o valori mobiliari sia superiore a cinque anni o a dieci anni, il costo di acquisto o il valore di riferimento di cui al primo comma del presente articolo è aumentato rispettivamente di una percentuale pari al 50 o al 100 per cento del tasso di variazione composto del deflatore del prodotto interno lordo verificatosi nel periodo stesso, a condizione che l'entità della plusvalenza imponibile e della plusvalenza lorda siano indicate in apposito quadro della dichiarazione dei redditi, e la data dell'acquisto dei titoli o

altri valori mobiliari sui quali la plusvalenza è stata realizzata risulti in maniera certa da idonea documentazione. Nel caso di titoli o altri valori mobiliari in serie o di massa si presume che i primi ad essere ceduti siano quelli acquisiti più recentemente.

3. La disposizione del primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è abrogata ferma restando l'imponibilità delle plusvalenze di cui al terzo comma, numero 1), dello stesso articolo e all'articolo 3, comma 11 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Dalle maggiori imposte sui redditi dovute in applicazione di quest'ultima disposizione si detraggono, se debitamente documentate, le imposte pagate a norma dell'articolo 1 della presente legge in occasione di precedenti cessioni delle medesime partecipazioni nel corso del quinquennio.

ART. 6.

1. Le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o altri valori mobiliari devono tenere un libro numerato, bollato e vidimato a norma degli articoli 2215 e 2219 del codice civile, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in esenzione dei tributi di bollo e di concessioni governative, ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni sui titoli o altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo fatto, nonché la data e il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente:

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare delle plusvalenze o minusvalenze risultante dalla operazione;

e) i dati anagrafici ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente se trattasi di valori mobiliari non al portatore, e nel caso di imprese e di soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, anche se i valori trattati sono al portatore, la loro denominazione, la sede legale, e il codice fiscale.

3. Per le annotazioni e registrazioni previste nel comma 2 i soggetti indicati nel comma 1 possono avvalersi di sistemi meccanografici ed elettronici: si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, terzo comma, e 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. In occasione del trasferimento o conferimento il soggetto cedente deve fornire agli intermediari indicati nel primo comma ovvero, per le cessioni effettuate direttamente, al cessionario, sempre che esso sia uno dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore o costo effettivo d'acquisto dei titoli o valori mobiliari ceduti. In mancanza, tale valore o costo viene determinato in base al valore normale del quarto anno precedente quello in cui ha luogo la cessione dei valori mobiliari.

5. Le disposizioni dell'articolo 5 e quelle previste dal presente articolo nei commi che precedono si applicano a partire dal centovesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i mo-

delli delle dichiarazioni e quelli per i versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 da parte dei soggetti indicati nel comma 1.

ART. 7.

1. Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, ai fini tributari si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare.

2. Le somme erogate ai possessori dei titoli di cui al comma 1 concorrono a determinare il reddito d'impresa del soggetto emittente e ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dall'articolo 2, primo comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare, esse sono soggette alla disciplina prevista nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 8.

1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 9.

1. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissate rispettivamente allo 0,3 e allo 0,1 per cento per le operazioni non coperte da garanzia ipotecaria, e all'1 per cento per le operazioni coperte da garanzia ipotecaria.

2. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,01 per cento.

3. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 6 milioni di lire: 12 per cento;

b) oltre 6 fino a 11 milioni di lire: 21 per cento;

c) oltre 11 fino a 30 milioni di lire: 27 per cento;

d) oltre 30 fino a 50 milioni di lire: 34 per cento;

e) oltre 50 fino a 100 milioni di lire: 40 per cento;

f) oltre 100 fino a 150 milioni di lire: 47 per cento;

g) oltre 150 fino a 300 milioni di lire: 53 per cento;

h) oltre 300 fino a 600 milioni di lire: 57 per cento;

i) oltre 600 milioni di lire: 60 per cento.

2. La detrazione prevista al numero 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata a 396.000 lire. Il limite di reddito di 3 milioni di lire previsto al quarto comma del medesimo articolo 15 è elevato a 3 milioni 120.000 lire; ai fini della determinazione di tale limite non si tiene conto della pensione integrata al minimo corrisposta dal fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepita dal coniuge che abbia più di 55 anni.

3. La detrazione prevista al secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata a 168.000 lire. La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a 162.000 lire.

ART. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 5 milioni di lire: 10 per cento;

b) oltre 5 fino a 10 milioni di lire: 20 per cento;

c) oltre 10 fino a 30 milioni di lire: 25 per cento:

d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire: 33 per cento;

e) oltre 60 fino a 100 milioni di lire: 40 per cento;

f) oltre 100 fino a 150 milioni di lire: 45 per cento;

g) oltre 150 milioni di lire: 54 per cento.

2. La detrazione prevista al numero 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 384.000 lire. Il limite di reddito previsto nei medesimi articoli 15, quarto comma e 12, quarto comma, è elevato a 3 milioni 225.000 lire; ai fini della determinazione di tale limite non si tiene conto della pensione integrata al minimo corrisposta dal fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepita dal coniuge che abbia più di 55 anni.

3. Se il contribuente è coniugato con l'altro genitore ed ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione per i figli prevista nei medesimi articoli 15, primo comma, numero 2) e 12, comma 1, lettera b), è elevata di 30.000 lire per ciascun figlio e la detrazione prevista nei medesimi articoli 15, primo comma, numero 3), e 12, comma 1, lettera c), è elevata di 60.000 lire, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a lire 30 milioni.

4. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — 1. A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno ».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno ».

6. La detrazione prevista al secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 216.000 lire.

7. La detrazione prevista al primo comma dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 174.000 lire, ed il limite di reddito ivi previsto è elevato da 6 a 7 milioni di lire.

ART. 12.

1. I limiti degli scaglioni e le aliquote previste nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'ammontare delle detrazioni di imposta e dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 15, 15-bis, aggiunto dalla presente legge, 16, 16-bis e dagli articoli 12 e 13 dei suddetti decreti, sono stabiliti annualmente con apposito provvedimento o con disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

2. Qualora non si sia provveduto a quanto stabilito dal comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre di ogni anno, e a valere per l'anno successivo, provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni e gli importi delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui al primo comma

del presente articolo in misura corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti quello dell'emanazione del decreto rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli adeguamenti non sono dovuti se la variazione dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per cento. In tal caso le variazioni intervenute saranno cumulate con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti.

ART. 13.

1. Le previsioni di entrata per l'esercizio 1987 di cui ai capitoli 1023, 1024, 1025 e 1026 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

a) 1023 competenza da lire 72.070 miliardi a lire 74.300 miliardi; cassa da lire 70.600 miliardi a lire 72.830 miliardi;

b) 1024 competenza da lire 12.730 miliardi a lire 14.200 miliardi; cassa da lire 12.550 miliardi a lire 14.020 miliardi;

c) 1025 competenza da lire 14.040 miliardi a lire 15.680 miliardi; cassa da lire 13.685 miliardi a lire 15.325 miliardi;

d) 1026 competenza da lire 16.580 miliardi a lire 14.200 miliardi; cassa da lire 16.580 miliardi a lire 14.200 miliardi.

2. Per l'anno finanziario 1987 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, le previsioni di competenza e cassa sono così modificate:

a) competenza da 37.946.752 milioni a 38.926.752 milioni;

b) cassa da 36.200.000 milioni a 37.180.000 milioni.

3. Nell'elenco n. 6 del medesimo stato di previsione è istituito il seguente accantonamento:

« Ministero delle Finanze: Modifica alla disciplina della imposizione diretta:

1987: 980 miliardi;

1988: 2.850 miliardi;

1989: — ».

ART. 14.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 10 e 11 della presente legge stimati rispettivamente in lire 980 miliardi per l'esercizio 1987 ed in lire 4.600 miliardi e 6.600 miliardi rispettivamente per gli esercizi 1988 e 1989 si fa fronte quanto a lire 980 miliardi per l'esercizio 1987 e quanto a lire 2.850 miliardi per l'esercizio 1988 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari a tal fine utilizzando l'accantonamento: « Ministero delle finanze: Modifica alla disciplina dell'imposizione diretta »; quanto a lire 1.750 miliardi per l'esercizio 1988 e a lire 2.300 miliardi per l'esercizio 1989 mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della presente legge e quanto a lire 4.300 miliardi per l'esercizio 1989 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Ministero del lavoro - Fiscalizzazione degli oneri sociali ».

TABELLA A.

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA
SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
<i>a) Conclusi direttamente tra i contraenti:</i>	
azioni e obbligazioni	65
valori in moneta, verghe o divise estere (*)	50
titoli di Stato e garantiti	16
<i>b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte nel- l'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607:</i>	
azioni e obbligazioni	30
valori in moneta, verghe o divise estere	—
titoli di Stato e garantiti	10
<i>c) Conclusi tra agenti di cambio:</i>	
azioni e obbligazioni	5
valori in moneta, verghe o divise estere	—
titoli di Stato e garantiti	5

(*) Rimangono esenti i contratti per contanti.